



Comune di Siapiccia

PROVINCIA DI OR

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21

OGGETTO:

Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2019 - individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare.

L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero presso il Centro di Aggregazione Sociale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 5 del DPCM 18/10/2020 in materia di prevenzione della diffusione del virus Sars Cov2, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Raimondo Deidda - Presidente	Si
2. Alessio Craba - Consigliere	Si
3. Salvatore Oppo - Consigliere	Si
4. Angelo Soru - Consigliere	Si
5. Francesco Pistis - Consigliere	Si
6. Maurizio Atzeni - Consigliere	No
7. Daniele Piras - Consigliere	No
8. Valentina Craba - Consigliere	Si
9. Sandra Pistis - Consigliere	No
10. Maria Elisa Cancedda - Consigliere	Si
11. Silvia Deriu - Consigliere	No
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. CASULA MARCO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Ing. Raimondo Deidda nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnico-contabile e amministrativa ai sensi dell'art. 49 della Legge 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 18 agosto 2000, n.267;

VISTA la Legge Regionale n. 2 del 14/02/2016, di riordino delle Autonomie Locali della Sardegna;

VISTO il D.U.P.S. 2020/2022 approvato in via definitiva con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 12/12/2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 12/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022;

VISTO il PEG contabile relativo all'esercizio 2020 approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 16/01/2020;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26/09/2017, dando atto che non era presente alcuna partecipazione da alienare.

Tenuto conto che come risulta da una visura alla CCIAA di Oristano il G.A.L. TERRE SHARDANA società consortile a r.l. di cui il Comune di Siapiccia deteneva una partecipazione dello 0,14% pari a una quota nominale di capitale sociale di €. 200,00 è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Oristano con sentenza n. 2/2015 del 19/03/2015;

Dato atto che sebbene il Comune di Siapiccia detenga una quota pari allo 0,03069304% dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, lo stesso non è una società partecipata bensì un Ente di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i Comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna e che pertanto lo stesso non verrà più incluso nell'elenco delle partecipate caricato sul sito Internet del Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento del Tesoro con utilizzo l'applicativo nell'apposita sezione "partecipazioni" del dipartimento stesso;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

DATO ATTO CHE il Comune di Siapiccia risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- Abbanoa S.p.A con una quota di partecipazione pari allo 0,0079026%

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla Relazione Tecnica e dalla scheda delle partecipate di cui agli allegati A) e B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli *ex* art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dai Responsabili dei Servizi Amministrativo e Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione palese espressa per alzata di mano dal seguente esito:

favorevoli: 6

astenuti: 1 (Cancedda),

DELIBERA

- 1) **Di approvare** gli allegati A), e B) alla presente deliberazione redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”;
- 2) **Di dare atto** che non sono presenti partecipazioni da alienare;
- 3) **Di dare atto** che:
 - l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione verrà comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., al Dipartimento del Tesoro utilizzando l'applicativo nell'apposita sezione “partecipazioni” dello stesso;
 - copia della presente deliberazione verrà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo a cura del responsabile del servizio amministrativo e contabile.
 - la presente deliberazione consiliare verrà pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott. Ing. Raimondo Deidda

IL SEGRETARIO

Dott. Marco Casula

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo ai sensi dell'Art. 31 comma 1 della L.R. 7 del 22/04/2002 modificato con Decreto dell'Assessore degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica n. 3 del 5 agosto 2004, sarà notificata ai Capogruppo Consiliari e messa a disposizione del Revisore dei Conti e che trovasi in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni decorrenti da oggi.

Siapiccia, lì 23/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Marco Casula

